



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3119/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3492/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Roberto Leoni - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 3492/TFNSVE/2025-2026, 3492 - Ricorso ex art. 90 CGS proposto dalla società ASD MORRONE (matricola 951362) contro la società COSENZA CALCIO SRL (matricola 934393), al fine di richiedere il saldo del corrispettivo previsto per l'utilizzo dell'impianto sportivo

Con ricorso depositato il 14 aprile 2026 la Società ASD Morrone ha evocato in giudizio innanzi codesto Tribunale la Società Cosenza Calcio Srl per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

*“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1. accertare e dichiarare la sussistenza del credito della ricorrente in relazione ai corrispettivi maturati per l'utilizzo del centro sportivo “Morrone” nella stagione sportiva 2024/2025; 2. per l'effetto, dichiarare tenuta la società Cosenza Calcio S.r.l. al pagamento della somma di euro 7.015,00, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo; 3. condannare la società resistente al pagamento delle spese del procedimento, nella misura massima prevista ovvero nella misura che l'Ecc.mo Tribunale ritenga più opportuna, ai sensi dell'art. 55 del Codice di Giustizia Sportiva 4. disporre l'audizione della parte ricorrente in sede di udienza.*”



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

A sostegno della pretesa la ricorrente ha dedotto di essere soggetto gestore in via esclusiva del centro sportivo “Morrone”, ubicato in Cosenza, Via Popilia n. 1, in forza di concessione comunale regolarmente rinnovata sino al 2030, struttura destinata allo svolgimento di attività calcistica e messa nella disponibilità della Cosenza Calcio S.r.l. nell’ambito di un rapporto instauratosi già a decorrere dalla stagione sportiva 2023/2024 per la quale le relative pendenze di ordine economiche sono state definite con un piano di rientro del 11.09.2024.

Senonchè la società Cosenza Calcio ha proseguito nell’utilizzo del centro sportivo “Morrone” anche per la stagione sportiva 2024/2025, secondo modalità del tutto analoghe a quelle precedenti, provvedendo altresì a effettuare pagamenti parziali in relazione alle prestazioni ricevute e per le quali la ricorrente ha emesso le relative fatture rimaste solo parzialmente soddisfatte. Deduce, infatti, la ricorrente che rimangono tuttora impagate alcune fatture, con riferimento agli utilizzi della struttura sino alla data dell’11 aprile 2025, residuando un credito complessivo pari a euro 7.015,00 per il quale è stata inoltrata rituale diffida ad adempiere in data 24 ottobre 2025 rimasta priva di riscontro.

Deduce la ricorrente che la condotta della resistente, che ha ricevuto la documentazione contabile e i riepiloghi senza mai formulare contestazioni, neppure a seguito di diffida, si pone in contrasto con i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto, di cui all’art. 1375 c.c. ed integra inadempimento imputabile ai sensi dell’art. 1218 c.c., con conseguente diritto della ricorrente alla integrale soddisfazione del proprio credito, oltre agli accessori di legge, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria, risultando la documentazione prodotta pienamente idonea, ai sensi dell’art. 2697 c.c., a comprovare tanto l’esistenza del rapporto quanto l’ammontare del credito azionato.

Nonostante la regolare notifica del ricorso, la società Cosenza Calcio non ha depositato controdeduzioni.

Con atto depositato l’11 giugno 2026 la società ricorrente ha comunicato che la società resistente ha integralmente ottemperato agli impegni economici e pertanto è stata chiesta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

All’udienza tenutasi in videoconferenza il 15 giugno 2026, il Tribunale, ha così provveduto

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, preso atto dell’intervenuto pagamento, dichiara cessata la materia del contendere.

L’ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai